



SENATO ACCADEMICO	25 marzo 2020
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25 marzo 2020
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 383/2020 Prot n. 70241 del 31/03/2020
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Segreteria Organi centrali ed Elezioni</u>
ENTRATA IN VIGORE	31 marzo 2020

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Sommario

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione	2
Articolo 2 – Indizione	2
Articolo 3 – Elettorato attivo	2
Articolo 4 – Elettorato passivo	4
Articolo 5 – Elenchi elettorato	5
Articolo 6 – Incompatibilità.....	5
Articolo 7 – Candidature	5
Articolo 8 – Assemblea del corpo elettorale.....	6
Articolo 9 – Voto telematico	6
Articolo 10 – Seggio elettorale.....	6
Articolo 11 – Votazioni.....	7
Articolo 12 – Scrutinio.....	7
Articolo 13 – Nomina	8
Articolo 14 – Termini in deroga	8
Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie ed emanazione	8

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei Direttori di Dipartimento.
2. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento, declinati al genere maschile, devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 – Indizione

1. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento sono indette dal professore ordinario Decano del Dipartimento, con proprio Decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. Le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della medesima scadenza.
2. In caso di impossibilità o di espressa rinuncia, le funzioni del Decano vengono assolve dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
3. Il Decreto di indizione viene pubblicato all'Albo online e alla pagina web del Servizio elettorale.

Articolo 3 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo compete ai componenti del Consiglio di Dipartimento indicati nell'art. 38 comma 3 dello Statuto Unife.
2. La rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento del personale tecnico e del personale amministrativo, è eletta dal medesimo personale secondo i seguenti criteri:
 - a) per il personale con profilo amministrativo:
 - un rappresentante, se la media arrotondata per eccesso risultante dal numero totale delle unità di personale in servizio alla Meta-struttura diviso il numero di dipartimenti afferenti alla medesima è compresa tra uno e quattro;
 - due rappresentanti, se la media arrotondata per eccesso risultante dal numero totale delle unità di personale in servizio alla Meta-struttura diviso il numero di dipartimenti afferenti alla medesima è compresa tra cinque e otto;
 - tre rappresentanti, se la media arrotondata per eccesso risultante dal numero totale delle unità di personale in servizio alla Meta-struttura diviso il numero di dipartimenti afferenti alla medesima è compresa tra nove e dodici;

- quattro rappresentanti, se la media arrotondata per eccesso risultante dal numero totale delle unità di personale in servizio alla Meta-struttura diviso il numero di dipartimenti afferenti alla medesima è uguale o maggiore di tredici.

Il personale con profilo amministrativo gode:

- dell'elettorato attivo per tutti i Dipartimenti afferenti alla Meta-Struttura di riferimento;
- dell'elettorato passivo per il Dipartimento, appartenente alla Meta-struttura di riferimento, per il quale è stata presentata apposita candidatura;
- l'elettorato attivo e passivo è esteso al Segretario/Manager amministrativo e al Coordinatore di Meta-struttura.

b) per il personale con profilo tecnico:

- un rappresentante, se le unità di personale in servizio presso il Dipartimento sono comprese tra uno e quattro;
- due rappresentanti, se le unità di personale sono comprese tra cinque e otto;
- tre rappresentanti, se le unità di personale sono comprese tra nove e dodici;
- quattro rappresentanti, se le unità di personale sono uguali o maggiori di tredici.

3. Gli iscritti ai Corsi di Dottorato afferenti a ciascun Dipartimento eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio del Dipartimento. Solo ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento, per determinare l'elettorato attivo e passivo è individuato il seguente criterio: gli iscritti ai Corsi di Dottorato si considerano afferenti al Dipartimento a cui afferisce il proprio tutore; nel caso di tutori esterni all'Ateneo, o di tutori non ancora nominati al momento delle elezioni, i dottorandi afferiscono al Dipartimento indicato quale sede del Corso di Dottorato nella banca dati ministeriale. L'elettorato passivo compete ai dottorandi afferenti al Dipartimento che siano iscritti al primo o al secondo anno di dottorato, non invece ai dottorandi che siano già iscritti al terzo anno o che siano in proroga. Le elezioni sono indette dal Decano degli iscritti come sopra individuati, inteso come il dottorando iscritto all'anno accademico meno recente e, a parità di data di iscrizione, il dottorando più anziano d'età.
4. Gli assegnisti di ricerca di ogni Dipartimento designano il proprio rappresentante nel Consiglio del Dipartimento. Solo ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento, gli assegnisti di ricerca afferiscono ai Dipartimenti ai quali afferiscono i responsabili delle relative ricerche. Il Decano, inteso come l'assegnista più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più anziano d'età, convoca la riunione per la designazione.

5. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di ogni Dipartimento designano il proprio rappresentante nel Consiglio del Dipartimento. Solo ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione afferiscono al Dipartimento di afferenza del Direttore della relativa Scuola di Specializzazione. Il Decano, inteso come lo specializzando iscritto all'anno accademico meno recente e, a parità di data di iscrizione, lo specializzando più anziano d'età, convoca la riunione per la designazione.
6. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento designano il proprio rappresentante nel Consiglio del Dipartimento. Il Decano, inteso come lo studente iscritto all'anno accademico meno recente e, a parità di data di iscrizione, lo studente più anziano d'età, convoca la riunione per la designazione. Lo studente designato non deve essere iscritto oltre il primo anno fuori corso.
7. I rappresentanti di cui ai commi da 2 a 5 durano in carica un triennio accademico; il rappresentante degli studenti di cui al comma 6 rimane in carica per la durata del mandato in qualità di rappresentante nel Consiglio di Corso di studio; tutti i rappresentanti di cui ai commi da 2 a 6 possono essere rieletti o ridesignati consecutivamente nella funzione per una sola volta.
8. Le elezioni e le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi da 2 a 6 possono essere svolte in modalità telematica, secondo procedure che ne garantiscano, ove necessario, anonimato, integrità e segretezza.

Articolo 4 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo compete ai professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento, che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Se nelle prime due votazioni non si raggiunge il quorum necessario per la validità della votazione o la maggioranza di voti necessaria per l'elezione, nella terza votazione l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Possono presentare candidatura anche i professori a tempo definito, che all'atto della presentazione della stessa producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione.

Articolo 5 – Elenchi elettorato

1. L'Amministrazione universitaria procede alla formulazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, che vengono pubblicati all'Albo online e sulla pagina web del Servizio elettorale entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni.
2. Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati vanno presentate entro le ore dodici del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione al Servizio elettorale, che esamina e decide entro i successivi cinque giorni.
3. Entro il decimo giorno precedente la data in cui è fissata la prima votazione vengono pubblicati gli eventuali aggiornamenti agli elenchi.

Articolo 6 – Incompatibilità

1. Le incompatibilità con le funzioni di Direttore di Dipartimento sono quelle stabilite dalla legge e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. Il professore che versi in una situazione di incompatibilità che non determina per legge il venir meno dell'elettorato passivo, in caso di elezione dovrà far cessare la condizione ostativa entro dieci giorni dal Decreto di proclamazione.
3. Il professore che versi in una situazione di incompatibilità che per legge sia causa di esclusione dall'elettorato passivo, dovrà far cessare la condizione ostativa prima della presentazione della candidatura.
4. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale d'Ateneo e dei seggi elettorali costituiti per le votazioni.

Articolo 7 – Candidature

1. Il docente interessato è tenuto a manifestare la sua intenzione di candidarsi attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione che deve essere trasmessa al Decano del Dipartimento, con le modalità stabilite nel Decreto di indizione.
2. Se allo scadere del termine stabilito nel Decreto di indizione i candidati di un genere risultano inferiori ad un terzo del totale delle candidature pervenute, viene disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle stesse, per una sola volta, limitatamente al genere sottorappresentato, per ulteriori tre giorni. Qualora allo scadere del nuovo termine, ciascuno dei due generi non dovesse ancora esprimere almeno un terzo dei candidati, si procede comunque con le votazioni.

3. Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con Decreto del Decano del Dipartimento pubblicato all'Albo online e sulla pagina web del Servizio elettorale.
4. Avverso il Decreto di pubblicazione è possibile proporre reclamo, entro cinque giorni dal Decreto medesimo, alla Commissione elettorale d'Ateneo la quale decide nei cinque giorni successivi.
5. Ciascuno dei candidati può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta indirizzata al Decano, con allegata copia di un documento di identità, che deve pervenire almeno due giorni prima delle votazioni al Servizio elettorale, il quale provvede a darne adeguata pubblicità sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha ritirato la propria candidatura sono nulli.
6. Se nelle prime due votazioni non si raggiunge il quorum necessario per la validità della votazione o la maggioranza di voti necessaria per l'elezione, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno e vengono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per ulteriori cinque giorni.
7. In presenza di un'unica candidatura, si procede comunque allo svolgimento delle votazioni fino al raggiungimento dei quorum richiesti per la validità delle stesse.

Articolo 8 – Assemblea del corpo elettorale

1. Il Decano può convocare un'assemblea del corpo elettorale per la presentazione dei candidati.
2. Non possono svolgersi assemblee del corpo elettorale nei due giorni anteriori alle date delle votazioni.

Articolo 9 – Voto telematico

1. Di norma le votazioni si svolgono in presenza. Il voto può essere espresso anche in modalità telematica, secondo procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza. Il Decreto di indizione delle elezioni indica la modalità di voto prevista.

Articolo 10 – Seggio elettorale

1. Almeno dieci giorni prima della data della prima votazione, se non già indicato nel Decreto di indizione, con Decreto del Decano viene costituito il seggio elettorale e ne viene indicata l'ubicazione.
2. Il seggio è composto da almeno cinque componenti scelti tra gli aventi diritto al voto, di cui di norma un professore ordinario, con funzioni di Presidente, un professore associato, un ricercatore, un dipendente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, con

funzioni di segretario, e un componente scelto fra i rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli studenti. Il Decreto di cui al comma 1 indica anche tre supplenti.

3. Il seggio elettorale resta aperto dalle ore 9 alle 17.
4. In caso di votazioni telematiche, viene determinata con Decreto del Direttore Generale una diversa composizione del seggio, di natura tecnica, di supporto alle operazioni di voto e di scrutinio; può essere determinata anche una durata differente della sessione di voto.

Articolo 11 – Votazioni

1. Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario devono essere ripetute e pertanto in tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.
2. Il voto è personale e segreto e può essere espressa una sola preferenza.
3. Alla prima e alle eventuali seconda e terza votazione risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
4. In caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo; in caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
5. Le date delle eventuali seconda e terza votazione, nonché della votazione di ballottaggio, sono fissate dal Decano con il Decreto di cui all'art. 2 del presente regolamento. Tali date non possono essere fissate in giorni consecutivi. La votazione di ballottaggio deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla prima votazione.
6. L'intera procedura deve concludersi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.

Articolo 12 – Scrutinio

1. Al termine di ogni votazione, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione e prosegue fino alla conclusione delle operazioni. In caso di votazioni telematiche, i dati vengono rilevati automaticamente dal sistema. La procedura di scrutinio telematico è eseguita in un luogo aperto al pubblico.

2. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dall'art. 11 è eletto alla carica di Direttore di Dipartimento.
3. Del risultato dello scrutinio viene redatto un processo verbale che viene inviato al Servizio elettorale per la successiva proclamazione da parte del Decano con proprio Decreto, il quale è reso noto all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
4. Entro i cinque giorni successivi al Decreto di proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale d'Ateneo, la quale decide entro i successivi cinque giorni.

Articolo 13 – Nomina

1. Il Direttore di Dipartimento viene nominato con Decreto del Rettore e dura in carica per un triennio accademico.

Articolo 14 – Termini in deroga

1. I termini previsti dal presente regolamento, in casi straordinari, possono essere ridotti di non oltre la metà con decisione adeguatamente motivata del Decano.

Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie ed emanazione

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e interna.
2. Il presente regolamento entra in vigore e produce i propri effetti dalla data di emanazione del Decreto Rettorale e dalla medesima data viene pubblicato all'Albo online di Ateneo ed è disponibile sul sito web istituzionale.